



Tribunale ordinario di Taranto

PROROGA DELLA CONVENZIONE

per

la gestione dei servizi internet del Tribunale, la pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, l'informatizzazione procedurale, la gestione delle vendite in modalità telematica e la fornitura di servizi informativi e di supporto all'ufficio.

Il **Tribunale di Taranto**, per brevità indicato come "Tribunale" per il quale interviene la Presidente dott.ssa Rosa Anna Depalo

e

la **Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.** con sede in Livorno, via delle Grazie 5, in appresso per brevità indicata come "Società", per la quale interviene il legale rappresentante *pro tempore*, dott. Gian Luca Montanini

premesse

che in data 21 febbraio 2014 il Tribunale stipulò una convenzione con la società Aste giudiziarie Inlinea spa per la "*gestione dei servizi internet del Tribunale di Taranto, la pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, l'informatizzazione delle procedure civili, la gestione delle vendite in modalità telematica e la fornitura di servizi informativi e di supporto per l'ufficio*", per la durata di un biennio, successivamente prorogata;

che in data 1 marzo 2018, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018 del decreto del Ministero della Giustizia emanato in data 5 dicembre 2017 in cui si attestava "*la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche, in conformità all'art. 4, comma 3 bis, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016 n. 119*", fu poi stipulata tra il Tribunale di Taranto e la anzidetta società una convenzione integrativa "*per la gestione dei servizi internet del Tribunale, la pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudiziarie, l'informatizzazione procedurale, la gestione delle vendite in modalità telematica e la fornitura di servizi informativi e di supporto per l'ufficio* (prot. 926 del 5.3.18);

che tale convenzione è stata prorogata in data 22 febbraio 2019 per la durata di un anno (prot. 646 del 22.2.19), in data 19 febbraio 2020 per un ulteriore anno (prot. 617 di pari data) ed in data 12 febbraio 2021 per un ulteriore anno (prot. 605 di pari data);

che l'art. 14 della Convenzione prevede, "*a fronte di ulteriori esigenze particolari o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività*", che il rapporto possa essere ulteriormente prorogato;

che le linee guida elaborate in materia dal Ministero della Giustizia (circolare DOG n. 0186223.U del 13/10/2017 relativa alle Convenzioni con soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 1 co. 787, l. n. 218/2015) e dal Csm (delibera del 23/5/2018) non escludono la possibilità di proroga delle convenzioni in corso, tanto più nei casi in cui non sia prevista alcuna esclusiva in favore della "società", come appunto nel caso della convenzione oggetto di proroga;

considerato

che il Csm, nella richiamata risoluzione, si è riservato "*di intervenire – previa la necessaria interlocuzione con il Ministro della Giustizia – allo scopo di fornire ai capi degli uffici le indicazioni operative necessarie*" circa i criteri specifici da adottare ai fini della individuazione dei gestori;

che tali indicazioni non sono ancora giunte e che il tempo per darvi concreta attuazione non si prospetta prossimo;

che, d'altra parte, la scadenza della convenzione è imminente, sicché risulta del tutto urgente, in particolare, la necessità di evitare che il settore delle esecuzioni civili e concorsuale resti privato dei servizi, delle conoscenze tecniche e dell'apporto organizzativo offerti dalla società contraente con conseguenti ricadute sulla continuità e l'efficienza dei procedimenti, tanto più in considerazione della concomitante piena ripresa delle vendite a seguito del venir meno delle limitazioni previste dall'art. 54 *ter* l. n. 27/20 sino al 30.6.21, e, quindi, dell'esigenza di stabilità nello svolgimento delle relative complesse attività;

che pertanto, in attesa delle direttive da parte del Ministero della Giustizia e del CSM ed in ragione delle ineludibili necessità dell'Ufficio, il Tribunale ritiene opportuna una ulteriore proroga della convenzione per un ulteriore circoscritto periodo al fine di scongiurare, in attesa degli anzidetti chiarimenti, l'interruzione della erogazione dei servizi oggetto della convenzione, i quali risultano altresì irrinunciabili, in particolare, ove sia tenuta nel dovuto conto la persistente deficitaria dotazione del personale di cancelleria e, conseguentemente, l'indispensabilità della già collaudata ed affidabile attività di supporto tecnico, ancorchè "*meramente esecutiva*", che il contraente assicura ai fini dell'efficiente svolgimento delle procedure esecutive e concorsuali;

che Aste Giudiziarie In linea spa ha dato la sua disponibilità a proseguire l'attività presso il Tribunale di Taranto alle attuali, medesime condizioni;

che la convenzione non prevede alcun vincolo di esclusiva per il Tribunale, né alcun onere, neppure indiretto, a carico del Tribunale e del Ministero della Giustizia;

Tanto premesso il Tribunale di Taranto e Aste Giudiziarie In linea spa

concordano

la proroga della convenzione allegata stipulata in data 1 marzo 2018 prot. 926 alle medesime condizioni ivi stabilite, per la durata di un anno;

convengono

che il Tribunale, nel caso in cui si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della presente convenzione a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari ovvero di atti di indirizzo consiliari o ministeriali, o ancora per cause di forza maggiore, potrà recedere dalla stessa oppure richiedere alla Società di adeguare i servizi o le condizioni già concordate; con la precisazione che l'esercizio del diritto di recesso non comporterà alcun onere a carico dell'Amministrazione, né darà luogo a pretese risarcitorie nei confronti della stessa.

Taranto/...../.....
09/02/2022

Aste Giudiziarie Inlinea Spa

Il legale rappresentante *pro tempore*

Dott. Gian Luca Montanini

Depalo

Tribunale di Taranto

La Presidente

Dott.ssa Rosa Anna